

50728/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Dott. PIERO SAVANI

Dott. CARLO ZAZA

Dott. ALFREDO GUARDIANO

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente - SENTENZA
N. 2268/2015

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 3422/2015

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 161/2014 CORTE APPELLO di
del 02/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Eugenio Selva*
che ha concluso per *la non ammissibilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 02/12/2014 la Corte d'appello d _____ ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno _____, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 612-*bis*, 582, commessi in danno del coniuge separato _____ (capo a), e di cui all'art. 570, commi primo e secondo, cod. pen. (capo b).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., sottolineando che la Corte territoriale, peraltro decidendo alla stregua delle sole dichiarazioni della persona offesa, aveva trascurato di considerare che il delitto contestato è reato di evento e che quest'ultimo non può discendere automaticamente dai comportamenti posti in essere dall'imputato.

Il ricorrente rileva: a) che dalle querele sporte dalla persona offesa non traspariva affatto il presunto perdurante grave stato di ansia determinato dal timore per la propria incolumità, talché non era dato cogliere un'adequata motivazione in ordine al necessario nesso eziologico tra le condotte contestate e il ritenuto evento di danno, che presuppone una prova concreta e specifica; b) che non si era considerato che l'imputato svolge attività lavorativa nell'officina posta di fronte all'abitazione dell'ex-coniuge ed ha la disponibilità, sempre per esigenze lavorative, di un piazzale posto sul retro, con la conseguenza che le occasioni di incontro, con possibili liti, sono assolutamente casuali e necessitate e non sono invece riconducibili ad una preordinata condotta persecutoria del _____; c) che, in definitiva, la presunta decisione della donna di non uscire di casa appariva essere determinata più da una sua volontà di non incontrare il _____ che effettivamente fondata sul timore di condotte delittuose in suo danno; d) che comunque non vi era prova che la persona offesa avesse modificato le sue abitudini di vita, non risultando che ella, quando si recava in qualche posto, fosse mai stata pedinata o molestata dall'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

In particolare, il ricorrente rileva: a) che non appariva logico desumere la sussistenza del nesso causale tra condotte contestate ed evento di danno da precedenti pronunce di condanna a carico dell'imputato; b) che, a parte quanto rilevato a proposito dell'assenza di significatività delle querele, la medesima Corte territoriale aveva riconosciuto che ricorreva piuttosto una propensione



della donna a rimanere in casa e non una scelta senza alternativa; c) che le occasioni di incontro nascevano dalla contingente contiguità dell'abitazione della donna e del luogo di lavoro del e non potevano essere addebitate ad una condotta persecutoria di quest'ultimo; d) che, con riferimento all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata, valorizzando l'elevata conflittualità fra le parti, aveva confuso il movente dell'imputato con gli elementi sintomatici del doio, che avrebbero dovuto evincersi dalla natura e dalla modalità della condotta.

2.3. Con il terzo motivo, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 570 cod. pen., sottolineando che la Corte d'appello non aveva esaminato il profilo, specificamente dedotto, della capacità economica dell'obbligato, che era stata desunta semplicemente dal fatto che egli era titolare di un'attività economica, senza considerare le dichiarazioni del relative al proprio, variabile reddito settimanale (circa euro 200 - 300), inadeguato a far fronte a bollette per utenze domestiche di importo superiore, e al fatto che egli, nonostante ciò, aveva comunque provveduto al pagamento.

Il ricorrente aggiunge che non era pacifico lo stato di bisogno della anche alla luce del fatto che l'imputato aveva sempre onorato gli accordi assunti in sede di separazione consensuale.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto le articolazioni in cui si sostanziano sono o manifestamente infondate o prive di specificità, nei termini che verranno di seguito esplicitati.

In particolare, il fatto che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della persona offesa non si espone ad alcuna censura, dal momento che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Beil'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.



Ciò posto, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha valorizzato, a fronte di comportamenti dell'imputato, la cui materialità quest'ultimo non giunge a negare, la fondatezza del timore nutrito dalla persona offesa per la propria incolumità e il mutamento delle abitudini di vita, che non scaturisce da una unilaterale propensione della donna a rinchiudersi in casa, come il ricorrente fa mostra di cogliere nella motivazione della sentenza impugnata, ma da una scelta indotta dal timore delle conseguenze che scaturivano dagli incontri con il ricorrente.

Il fatto poi che questi ultimi non rappresentassero l'esito di appostamenti, ma discendessero dalla vicinanza dei contesti abitativi e lavorativi (ma anche dal fatto che il ricorrente, potendo scegliere più percorsi per distaccare la pompa dell'acqua, seguiva quello a lui non consentito dalla misura cautelare impostagli) non elide certo il rilievo penale delle condotte persecutorie che, in occasione di quegli incontri, il ricorrente ha posto in essere.

Sul punto, in termini assolutamente privi di specificità, l'imputato cerca di minimizzare tale realtà, riconducendola ad ordinari, ancorché accesi, diverbi, alimentati da reciproco risentimento e malanimo.

E, nonostante il contrario convincimento espresso dal ricorrente, la propensione alla violenza manifestata nei fatti per i quali egli è stato condannato, nel distinto processo per maltrattamenti e nel presente procedimento per lesioni, non rappresenta un elemento neutro, ma dà sostanza alla conclusione della riconducibilità causale dell'evento di danno alle condotte persecutorie poste in essere, ossia, in altri termini, corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori palesati dalla vittima e del conseguente mutamento indotto delle ~~proprie~~ abitudini di vita. *di quest'ultimo.*

Del pari manifestamente infondati sono i rilievi che investono l'accertamento del dolo, giacché, nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C, Rv. 260411).

Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale quanto al clima di conflittualità esistente non attengono affatto alla valutazione del dolo, ma rappresentano evidentemente il contesto nel quale viene collocato, nella ricostruzione della

sentenza impugnata, l'accertamento della volontà di porre in essere le condotte persecutorie nella consapevolezza della loro inidoneità a realizzare gli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.

2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, giacché introduce questioni (le capacità economiche dell'obbligato e lo stato di bisogno dell'avente diritto), che non risultano dedotte nell'atto di appello.

In quest'ultimo, infatti, mentre ^{non} si coglie alcun rilievo relativo allo stato di bisogno, si legge solo, a giustificazione del mancato pagamento, della provvisoria mancanza di liquidità che avrebbe caratterizzato la posizione dell'imputato, quando le bollette gli vennero presentate.

E ciò non casualmente, dal momento che gli importi vennero successivamente pagati.

E, tuttavia, appare chiaro che il concetto di sussistenza dei mezzi per far fronte agli obblighi di assistenza di cui è menzione nell'art. 570 cod. pen. non può essere colto, attraverso singole, istantanee valutazioni, ma in una dimensione temporale più ampia di carattere medio.

Ne discende che il (peraltro assolutamente generico) riferimento all'assenza di liquidità temporanea non comporta affatto la deduzione della precarietà delle condizioni economiche.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 24/06/2015

Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

